

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SERGIO GORJAN

- Presidente -

Dott. ROSSANA GIANNACCARI

- Consigliere -

Dott. MAURO CRISCUOLO

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO

- Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVA

- Rel.Consigliere -

Oggetto

LIQUIDAZIONE
CTUUd. 16/05/2019 -
CCR.G.N. 4870/2016
Rom 22621

Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4870-2016 proposto da:

MA , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI n.151, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SEGRETO, rappresentato e difeso dall'avvocato DONATO PESCA

- ricorrente -**contro**

MB , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE VATICANO n.48, presso lo studio dell'avvocato DEMETRIO FENUCCIU, che lo rappresenta e difende

- controricorrente -**nonchè contro**

LP

e DV

- intimati -102
1284/179

h

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA,
depositata il 20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 16/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 17.2.2014 MA
proponeva opposizione avverso il decreto del 27.1.2014 con il
quale il Tribunale di Vallo della Lucania aveva liquidato il
compenso del C.T.U. geom. MB in relazione all'opera
da quegli prestata nel giudizio civile R.G. 726/2004. La
ricorrente lamentava l'eccessività della liquidazione, sia quanto
alle spese rimborsate all'ausiliario che con riguardo agli onorari
riconosciuti per la consulenza - base e per la successiva
relazione a chiarimenti, ed invocava comunque la riduzione di
un terzo, ex art.52 comma 2 del DPR n.115/2002, degli onorari
relativi alla predetta relazione - base, essendo stata
quest'ultima depositata in ritardo rispetto alla scadenza
indicata dal giudice.

Si costituiva il M contestando l'opposizione e
chiedendone il rigetto. Rimanevano invece contumaci LP
e DV

Con il provvedimento oggi impugnato il Tribunale di Vallo
della Lucania accoglieva in parte l'opposizione, riducendo
l'importo degli onorari ma confermando quello delle spese
ammesse al rimborso. Il giudice di merito escludeva, in
particolare, la riduzione di un terzo prevista dall'art.52 comma
2 del DPR n.115/2002 perché il ritardo nel deposito della
relazione era stato di un solo giorno.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione MA
affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso MB

LP e DV , intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio.

La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt.3 comma 1 lettere *u)* e *v)* e 52 comma 2 del DPR n.115/2002 in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la riduzione di un terzo prevista per il caso di deposito tardivo della relazione del C.T.U.

La censura è fondata.

Ed invero l'art.52 comma 2 del DPR n.115/2002 prevede che *"Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo"*. La norma prevede due diverse conseguenze per il ritardo nel deposito della relazione dell'ausiliario, a seconda che gli onorari siano calcolati a tempo o meno. Nel primo caso, non si tiene conto dell'attività svolta dal consulente dopo la scadenza del termine, senza possibilità di applicare l'ulteriore riduzione di un terzo, in quanto in tal modo si introdurrebbe una sanzione non prevista dalla legge (cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.18331 del 18/09/2015, Rv. 636792; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.22158 del 12/09/2018, Rv.650943). Nel caso in cui gli onorari non siano calcolati a tempo, invece, si applica la riduzione di un terzo, senza previsione di alcun potere del giudice di graduare la sanzione, né con riferimento al *quantum*, che il legislatore ha predeterminato, né con riferimento all'entità del ritardo.

Questa Corte ha già affermato in passato –nella vigenza della Legge n.319/1980– il principio per cui *"l'accertamento se il ritardo nell'espletamento dell'incarico sia conseguente o non a fatti sopravvenuti non imputabili deve essere effettuato in sede di liquidazione del compenso; all'esito di siffatta indagine, in caso di risposta positiva, non deve essere applicata alcuna sanzione ed il compenso deve essere liquidato senza tener conto del ritardo stesso, mentre in caso di risposta negativa, ossia se il ritardo è imputabile all'ausiliare, si deve procedere alla liquidazione senza tener conto delle vacanze per il periodo successivo alla scadenza, ridurre gli onorari di un quarto, applicare le sanzioni previste dai codici"* (Cass. Sez.1, Sentenza n.11403 del 02/11/1995, Rv.494501; conf. Cass. Sez.1, Sentenza n.5164 del 26/05/1994, Rv.486782).

La decurtazione degli onorari in percentuale fissa, nella vigenza della Legge n.319/1980 prevista in ragione di un quarto, ed oggi invece –dopo l'entrata in vigore del DPR n.115/2002– fissata nella misura di un terzo, costituisce dunque una sanzione tesa a disincentivare comportamenti non virtuosi degli ausiliari del giudice, dai quali può derivare la dilatazione dei tempi del processo e la lesione del principio del cd. *"giusto processo"* di cui all'art.111 Cost.

Se ne ricava che anche in presenza di un ritardo minimo nel deposito della relazione, la detta decurtazione dev'essere applicata nella misura fissata dal legislatore, in assenza di qualsiasi potere discrezionale del giudice circa l'applicazione o l'entità della sanzione di cui all'art.52 del DPR n.115/2002.

La previsione normativa, d'altro canto, non è irragionevole se si considera che essa fa riferimento esplicitamente non soltanto al termine *"originariamente stabilito"* ma anche *"a quello prorogato"*, con ciò introducendo un particolare dovere

di diligenza e collaborazione dell'ausiliario, il quale è tenuto, ove si avveda di non essere in grado di rispettare la scadenza fissata dal giudice nel provvedimento di conferimento dell'incarico peritale, a presentare anche per le vie brevi un'istanza di differimento.

Con la memoria depositata in prossimità dell'udienza camerale la ricorrente ha chiarito che la decurtazione invocata concerne la sola parte degli onorari liquidati dal Tribunale (ammontanti in totale ad € 1.670,42) relativa alla relazione originaria (€ 970,42) e non anche la parte relativa invece alla relazione integrativa (€ 700), che era stata depositata nei termini dall'ausiliario. Per effetto dell'accoglimento della censura gli onorari previsti per la prima relazione vanno quindi decurtati di € 323,47 (un terzo di € 970,42) e il compenso dovuto al consulente tecnico per ambedue le relazioni, originaria ed integrativa, ammonta pertanto a complessivi € 1.346,95 oltre alle spese già riconosciute dal Tribunale, sulla cui quantificazione non è stato proposto specifico motivo di censura. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall'art.384 secondo comma c.p.c., nei termini di cui anzidetto.

In definitiva, in relazione alla prima censura va affermato il seguente principio di diritto: *"La decurtazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio prevista dall'art.52 del DPR n.115 del 2002 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorari a tempo dall'esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine, e per gli altri*

onorari non determinati a tempo dalla riduzione fissa nella misura di un terzo, costituisce una sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell'ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo. In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all'entità del ritardo in cui è incorso l'ausiliario nel deposito della sua relazione".

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta invece la violazione degli artt.91, 92, 132 c.p.c., 24 e 111 Cost., in relazione all'art.360 nn.3 e 4 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente compensato le spese del grado, pur avendo accolto l'opposizione proposta dalla M avverso la prima liquidazione dei compensi dovuti all'ausiliario.

La censura è infondata, alla luce del principio per cui *"La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art.92 comma 2 c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente"* (Cass. Sez.2, Sentenza n.30592 del 20/12/2017 Rv.646611; conf. Cass. Sez.2, Sentenza n.2149 del 31/1/2014 Rv.629389).

Peraltro va anche ribadito il concorrente principio secondo cui *"In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art.360 comma 1 n.3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico*

della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi" (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.24502 del 17/10/2017, Rv.646335; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n.8421 del 31/03/2017, Rv.643477; Cass. Sez. 3, Sentenza n.8889 del 03/07/2000, Rv.538198).

In corretta applicazione dei predetti principi, nel caso di specie il Tribunale ha compensato le spese tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione spiegata dalla M .

In ogni caso, poiché dall'accoglimento della prima doglianza discende una nuova regolamentazione delle spese, tanto del grado di merito che del presente giudizio, e posta la novità della questione posta con il primo motivo, appare opportuno confermare la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito ai sensi di quanto previsto dall'art.384 secondo comma c.p.c., liquida in favore di MB la somma di € 2.184,89, di cui € 837,94 per spese ed € 1.346,95 per onorari, oltre iva e cassa di previdenza se dovute, comprensiva dell'acconto già percepito. Compensa per intero le spese sia del grado di merito che del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 16 maggio 2019.

Il Presidente
(S. Gorjan)

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Giuseppina D'Urso

CORTE DI CASSAZIONE
Sezione II Civile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma 10 SET 2019

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Giuseppina D'Urso

Cassazione.net